

REGOLAMENTO DI ATENEO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

D.R. n. 647

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA** la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in particolare gli articoli 18, 20, 21, 22 e 181, comma 1, lett. a);
- VISTO** il provvedimento del Garante del 30 giugno 2005 “Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione”;
- RAVVISATA** la necessità di identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell’ambito delle attività dell’Ateneo, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazioni eseguite con gli stessi dati, al fine di dare attuazione agli articoli 20 e 21 del D.lgs. n. 196/2003;
- RITENUTO** di indicare sinteticamente le operazioni ordinarie che questa Università deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
- CONSIDERATO** che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato le operazioni svolte, pressoché interamente, mediante siti web, nonché le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché infine la comunicazione dei dati a terzi;
- RITENUTO** altresì, di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato, quelle effettuate da questa Università;
- CONSIDERATO** che per quanto concerne tutti i trattamenti sopracitati è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall’art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei

dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni;

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dalla CRUI-Università e approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in data 17 novembre 2005;

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nelle sedute del 13 e del 21 dicembre 2005, con le quali è stato approvato il Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003,

DECRETA

Art. 1 E' emanato il "*Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003*", nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.

Potenza, 30/12/2005

IL RETTORE
Prof. Francesco Lejj Garolla Di Bard

TESTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - AMBITO

Il presente Regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 20, comma 2, e art. 21, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni eseguibili per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Università degli Studi della Basilicata.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - di seguito denominato Codice - riproduce, nelle schede allegate, che formano parte integrante del Regolamento, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento da parte degli Uffici e delle Strutture dell'Università, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del Codice (artt. 62-73, 86, 95, 98 e 112).
2. Ai sensi dell'art. 22 del Codice, in relazione alla identificazione effettuata, è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, previa verifica della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del Codice. Qualora l'Università, nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Ateneo, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi degli artt. 11 e 22 del Codice, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
3. Le operazioni di interconnessione, raffronto e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Università sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e dell'indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del Codice).
4. A tal fine, ed in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal Codice, sono state identificate quattro macro categorie recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti:
 - A - Gestione del rapporto di lavoro del personale docente, dirigente, tecnico-amministrativo, dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;*
 - B - Attività di ricerca scientifica;*
 - C - Attività didattica e gestione delle iscrizioni e delle carriere degli studenti;*
 - D - Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza.*
5. Per ciascuna di queste categorie di trattamento è stata redatta una scheda che specifica:
 - denominazione del trattamento;
 - indicazione del trattamento, descrizione riassuntiva del contesto;

- principali fonti normative legittimanti il trattamento. In relazione a tali fonti ogni successiva modifica o integrazione legislativa sarà automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalità perseguite;
- rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento;
- tipi di dati trattati;
- operazioni eseguibili, distinguendo fra il trattamento “ordinario” dei dati (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di trattamento (interconnessione e raffronto di dati, comunicazione e diffusione).

ARTICOLO 3 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il 1° gennaio 2006. Lo stesso sarà pubblicato nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo, nonché nella pagina web e sarà trasmesso a tutte le Strutture.

ALLEGATI

SCHEDA A
SCHEDA B
SCHEDA C
SCHEDA D